



Ordinanza n. 1/Rif. del 15 gennaio 2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente ai lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F" - Reitera effetti Ordinanza n. 17/Rif del 06 dicembre 2017.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Vista la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.M. 27/09/2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, abrogazione D.M. 3 agosto 2005;

Visto il Titolo I Capo IV del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 208 "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" e 209 "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale";

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

- Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che “(...) *il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini*”;
- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti “(...) *di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini*”;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif dell'1 dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif dell'1 dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif dell'1 dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 06 dicembre 2017 con la quale si ordina alla Trapani Servizi S.p.A., nelle more del rilascio in ordinario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale quale modifica ed unificazione dei D.D.G./D.RA. n. 6 del 17/01/2011 e D.D.G./D.RA.R. n. 1391 del 15/09/2014, per come modificato dal D.D.G./D.RA.R. n. 1163 del 01/09/2017, l'aumento della volumetria abbancabile di ulteriori 10.000 mc sui lotti denominati “Vasca F” e “Ampliamento vasca F”, non qualificabile alla stregua di modifica sostanziale al progetto ai sensi dell'art. 1 paragrafo 9 della direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, n. 6 del 17/01/2011, con il quale è stata rilasciata in favore della Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003, per l'impianto I.P.P.C. “Discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borraonea nel territorio di Trapani relativamente al lotto denominato “Vasca F”;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, n. 1391 del 15/09/2014, con il quale è stata rilasciata in favore della Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C.,



l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003, per l'impianto I.P.P.C. "Discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente al lotto denominato "Ampliamento vasca F";

- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, n. 1163 dell'1/09/2017, con il quale si è provveduto ad approvare la modifica non sostanziale del Piano di Abbancamento relativamente al lotto denominato "Ampliamento vasca F" consistente nell'aumento della volumetria da 265.000 mc. a 282.592 mc., per un incremento pari a mc. 17.592, proposto dalla Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C., per l'impianto di discarica di C.da Borranea;
- Vista** l'istanza, prot. n. 6317 del 29/09/2017, assunta al protocollo D.A.R. in data 02/10/2017 al numero 40961, con la quale la Trapani Servizi S.p.A., nella considerazione del rapido incremento di rifiuti da abbancare autorizzato con D.D.G. n. 1163/2017, ha richiesto la modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29^{nonies} del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della volumetria di abbancamento autorizzata per la discarica di C.da Borranea, segnatamente per i lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F", proponendo un nuovo Piano di Abbancamento tale da consentire un incremento dei rifiuti da allocare stimato in 44.000 mc;
- Vista** l'istanza, prot. n. 6438 del 04/10/2017, con la quale la Trapani Servizi S.p.A., ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente gli elaborati progettuali relativi alla modifica sostanziale di cui sopra al fine di acquisire il parere di compatibilità ambientale di competenza dell'A.R.T.A.;
- Considerato** che relativamente al procedimento finalizzato all'approvazione della modifica sostanziale proposta dalla Trapani Servizi S.p.A., il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, per quanto di competenza, ha tenuto due conferenze dei servizi nelle date 23/11/2017 e 29/11/2017 acquisendo i pareri di rito rilasciati dagli Enti preposti, ad esclusione di A.R.P.A. Sicilia e il parere di compatibilità ambientale dell'A.R.T.A.;
- Vista** l'istanza della Trapani Servizi S.p.A n. 7986 dell'1.12.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 50359 dell'1.12.2017 con la quale -nelle more del rilascio del parere di compatibilità ambientale da parte dell'A.R.T.A., per la variante sostanziale degli abbancamenti- chiede "...di essere autorizzata con urgenza ad operare presso il sito di C/da Borranea l'abbancamento del sottovaglio biostabilizzato per un quantitativo massimo di circa 5.500 mc, quantitativo ampiamente entro i limiti di quanto costituisce variante NON sostanziale e compreso, ovviamente, nei limiti progettuali di cui alla variante sostanziale degli abbancamenti la cui istruttoria è in avanzata fase di espletamento...";
- Visto** il piano di abbancamento allegato all'istanza n. 7986 dell'1.12.2017;
- Considerato** che essendo necessario garantire la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei RSU al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 ha indetto per il giorno 05/12/2017, specifico tavolo tecnico per valutare l'istanza della Trapani Servizi S.p.A. n. 7986/2017 e superare l'emergenza determinata dalla chiusura dell'attività della discarica di c.da Borranea a far data dal 28.11.2017;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Visto** il verbale del tavolo tecnico del 05/12/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** il parere favorevole del libero consorzio reso nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico del 05/12/2017 che conferma il parere favorevole già espresso in sede di c.d.s. del 29/11/2017;
- Visto** il parere favorevole del dell'ASP di Trapani, reso nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico del 05/12/2017, che conferma parere espresso con la nota prot. 1884 del 04/12/2017;
- Visto** il parere favorevole dell'ARPA Sicilia reso nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico del 05/12/2017, a condizione che:
- I volumi oggetto della presente valutazione siano ricompresi nella volumetria complessiva di cui alla proposta progettuale di modifica sostanziale il cui iter è in corso di valutazione;
 - Il tritovagliatore mobile attualmente posizionato all'interno della vasca di abbancamento possa trovare collocazione in idonea area all'interno della vasca;
 - La Ditta produca le verifiche di stabilità del sito di abbancamento;
- Vista** la comunicazione prot. n. 0408 del 15.01.2018 della Società Trapani Servizi S.p.A. assunta al prot. n. 1742 del 15 gennaio 2018 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di trasmissione del parere di compatibilità con il P.A.I. rilasciato dall'A.R.T.A. con nota prot. n. 2128 del 12.01.2018 dal quale emerge: *"considerato che, ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione contenute nella Relazione Generale del PAI, il parere di compatibilità geomorfologica viene rilasciato solo per l'attività edilizia e di trasformazione del territorio che ricade in aree classificate a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3), si comunica che non necessita alcun parere di compatibilità da parte di questa Area 2"*, comunicando altresì che nel primo aggiornamento utile del PAI del Comune di Trapani verrà corretto l'errore grafico contenuto nel D.P.R. n. 314 del 16.07.2007;
- Considerato** che in sede di tavolo tecnico del 05/12/2017 sono stati acquisiti i pareri, che risultano essere tutti favorevoli posto che la richiesta oggetto dell'istanza della Trapani Servizi S.p.A. n. 7986/2017 si configura come una prima e parziale attuazione del progetto di variante sostanziale già in corso di valutazione, come sopra riportato;
- Valutata** accoglibile quanto proposto dal Commissario Straordinario del Comune di Trapani che *"..verificata la sussistenza di ulteriori margini per l'abbancamento richiesto da parte della Trapani Servizi S.p.A. con la nota 7986 del 01,12.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 50359 del 01.12.2017, chiede che il quantitativo da autorizzare sia aumentato fino alla misura massima consentita dall'allegato 8, parte Quarta del D.Lgs. 152/2006."*;
- Tenuto conto** che la superiore proposta è stata accolta favorevolmente dal tavolo, fatte le opportune verifiche tecniche, e che, pertanto, si è ritenuto di incrementare il quantitativo di rifiuti dai 5.500 mc ad un limite massimo di 10.000 mc;



- Vista** la comunicazione prot. n. 0435 del 15.01.2018 della Società Trapani Servizi S.p.A. assunta al prot. n. 1829 del 15 gennaio 2018 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si comunica che *"in relazione agli effettivi volumi ancora abbancabili in discarica e ricompresi nei 10.000 mc di cui alla O.P.R.S. 17/Rif/2017, effettuate le opportune verifiche alla data odierna, risulta un volume utile residuo in discarica pari a circa 3.500 mc."*
- Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la emergente criticità di mancato conferimento dei rifiuti e per il quale non può altrimenti provvedersi;
- Considerato** che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;
- Preso atto** dei pareri favorevoli citati in premessa all'Ordinanza n. 17/Rif/2017 del libero consorzio comunale di Trapani, dall'ASP di Trapani, dall'ARPA Sicilia in occasione del verbale del tavolo tecnico del 05/12/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato** che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;
- Considerato** che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;
- Visto** l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- Visto** l'art. 3 *quinqüies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;
- Visto** l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali;"*
- Considerato** che è necessario provvedere, nelle more della procedura di cui all'art.20 del D.Lgs 152/06 alla emissione di una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;
- Considerato** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti giacenti nel territorio della Provincia di Trapani;
- Ritenuta** imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale.

ORDINA

Articolo 1

[Discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente ai lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F"]

Alla Trapani Servizi S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, nelle more del rilascio in ordinario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale quale modifica ed unificazione dei D.D.G./D.R.A. n. 6 del 17/01/2011 e D.D.G./D.R.A.R. n. 1391 del 15/09/2014, per come modificato dal D.D.G./D.R.A.R. n. 1163 del 01/09/2017, la prosecuzione **per il periodo dal 16 gennaio 2018 sino al 28 febbraio 2018 e per un volume residuo massimo di 3.500 mc** nei limiti della effettiva capacità ancora abbancabile in discarica ricompresa nella volumetria di 10.000 mc di cui all'Ordinanza n. 17/Rif del 06 dicembre 2017 sui lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F", non qualificabile alla stregua di modifica sostanziale al progetto ai sensi dell'art. 1 paragrafo 9 della direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010.

Articolo 2

[Termini]

La presente ordinanza ha validità fino al 28 febbraio 2018 e cessa i suoi effetti al raggiungimento del volume residuo massimo di 3.500 mc nei limiti della effettiva capacità ancora abbancabile in discarica ricompresa nella volumetria di 10.000 mc di cui all'Ordinanza n. 17/Rif del 06 dicembre 2017.

Articolo 3

[Gestione]

La Trapani Servizi S.p.A. dovrà garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali della discarica sita nel Comune di Trapani *ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente ai lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F"* in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e adottare specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti all'aumento della capacità abbancabile, riducendo la presenza di percolato nel bacino di abbancamento dei rifiuti e provvedendo alla efficace copertura degli stessi.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministero dell'Economia;
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- Alla Prefettura di Trapani;
- All'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Sicilia;
- All' ASP Trapani;
- Libero Consorzio di Trapani;
- Trapani Servizi S.p.A.;
- alle S.R.R. Trapani Provincia Nord e Trapani Provincia Sud;
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(Nello Musumeci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nello Musumeci', written over a circular stamp or seal.

